



- **Un unico versamento per la Concessione Ippica** in capo alla Società, cumulativo dei Canoni da pagare per Negozi + Punti Ippici fisici di proprietà;
- **Un unico versamento per la Concessione Sportiva** in capo alla Società, cumulativo dei Canoni da pagare per Negozi + Punti Sportivi fisici di proprietà;

### GIOCO A DISTANZA

Per il **Gioco a Distanza (GAD)**, oggetto di apposita e distinta Concessione “Comunitaria” (integrata o nuova che sia), si rammenta che il canone di concessione è da pagare con l’apposito **Codice Concessione GAD**, reperendo anche in questo caso i dati dalla propria area riservata del sito ADM, attendendosi alle regole previste dall’art. 16 della specifica convenzione o atto integrativo.

### Concessionari sportivi 2006 “Rinnovati”

Si fa presente che ADM (Amministrazione dei monopoli) con propria nota prot. R.U. n. 0041513.16-05-2014-U del 15/05/2014 (**All. A**) ha disposto relativamente al versamento del canone del secondo semestre 2013 che:

1. le società concessionarie cc.dd. “Rinnovate” che, in esito alla procedura di selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’art. 10, comma 9-octies, del D.L. 16/2012, sono risultate aggiudicatarie direttamente o indirettamente di diritti per l’apertura dei negozi di gioco e che hanno consegnato la documentazione propedeutica alla stipula della convenzioni di concessione entro il termine del 10 luglio 2013 **NON** devono il canone relativo al secondo semestre 2013 delle concessioni scadute, fermo restando l’obbligo del pagamento del canone delle concessioni cc.dd. “Monti” (All. n. 1 dell’All. A).

Qualora il canone delle concessioni scadute fosse stato versato, è ammessa la compensazione sul versamento del canone relativo al secondo semestre 2014 per le concessioni cc.dd. “Monti”; ADM ha fornito un elenco dei soggetti ammessi alla compensazione (**All. n. 1 dell’All. B**);

2. le concessioni cc.dd. “Rinnovate” non aggiudicatarie di diritti per l’apertura di negozi di gioco cc.dd. “Monti” e che dall’8 luglio 2013 sono disabilitate alla raccolta delle scommesse non devono il canone relativo al secondo semestre 2013 (**All. 2 dell’All. A**);
3. le concessioni cc.dd. “Rinnovate” non aggiudicatarie di diritti per l’apertura di negozi di gioco cc.dd. “Monti” disabilitate l’8 luglio 2013 che hanno presentato ricorso al T.A.R. e, a seguito della sospensiva concessa, sono stati nuovamente abilitati alla raccolta delle scommesse devono il canone relativo al secondo semestre 2013 (All. 3 dell’All. A). Qualora gli importi dovuti non fossero stati corrisposti, vanno applicate le penali previste dal comma 2 dell’articolo 20 della convenzione di concessione e determinati gli interessi legali dovuti per il ritardato pagamento, entrambi calcolati a far data dal decimo giorno solare successivo a quello in cui è avvenuta la riabilitazione alla raccolta del gioco.

Cordiali saluti.

per **AGISCO**  
Studio Bondavalli